



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 15.04.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL' AQUILA

Oggetto: Procedura selettiva per titoli e colloquio per la selezione di un esperto per lo svolgimento di attività di consulenza giuridica “Profilo Esperto Giuridico” – Nomina vincitore.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di l'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di l'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di l'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di l'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione

L'Aquila

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco dell'Aquila n. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, “*indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila*”, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013, nonché il decreto attuativo dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila 21 gennaio 2013 n. 1;

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2013, che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012, ha disciplinato la procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerato quanto esplicitato nella relazione “Programma attività 2015”, approvata con Determinazione n. 84 del 24.03.2015, contenente la fissazione degli obiettivi – con analisi dei relativi costi – che l'Ufficio speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila si propone di raggiungere nel corso del 2015 in termini di conclusione delle istruttorie;

Considerato che tale Programma evidenzia che per il corretto raggiungimento degli obiettivi è necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti di alto profilo secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 agosto 2012, e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che nella citata relazione si evidenziano altresì le criticità dell'Ufficio Speciale e le emergenze in atto;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Vista la propria Determinazione n. 403 del 04.12.2015 con cui è stata indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la selezione di n. 1 esperto di particolare e comprovata specializzazione in diritto pubblico ed amministrativo e, in particolare, in materia di procedimento amministrativo, diritto urbanistico, appalti pubblici, ordinamento degli enti locali, diritto comunitario e costituzionale (Profilo Esperto Giuridico);

Vista la determinazione n. 427 del 23.12.2015 con la quale è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di selezione per il “Profilo Esperto Giuridico” ed è stato fissato il nuovo termine perentorio per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del 20 gennaio 2016;

Considerato che alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande sono pervenute complessivamente n. 10 (dieci) domande di partecipazione alla selezione per il “Profilo Esperto Giuridico”;

Visto il verbale n. 1 del 10 febbraio 2016, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale, a seguito dell'esame delle domande e dei curricula inviati, risultano i candidati idonei ed ammessi al successivo colloquio;

Visto il verbale n. 2 del 16 marzo 2016, allegato B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano le valutazioni dei candidati Angelo Gigliola e Giannalberto Mazzei;

Visto il verbale n. 3 del 23 marzo 2016, allegato C) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta il vincitore della selezione pubblica indetta con determinazione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila n. 403 del 4 dicembre 2015;

Considerato pertanto che dallo svolgimento dell'istruttoria per la selezione in oggetto è risultato vincitore il candidato Avv. Angelo Gigliola in possesso di tutti i requisiti obbligatori richiesti, nonché dei requisiti preferenziali, per l'affidamento dell'incarico di consulenza giuridica “Profilo Esperto Giuridico”;

Ritenuto di stipulare con l'esperto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che, per consentire la prosecuzione dei compiti affidati all'Ufficio Speciale, è assolutamente necessario e imprescindibile che l'esperto inizi la propria attività di collaborazione immediatamente e fino al 31 dicembre 2016;

Richiamata la Determinazione n. 159 del 07.04.2016 con la quale si prende atto delle dimissioni volontarie dell'Ing. Angelo De Giuseppe provvedendo nel contempo al disimpegno della somma di € 39.000,00 relativa al periodo 10.03.2016-31.12.2016;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti il contratto di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 20 febbraio 2015 n. 22, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che il contratto da stipulare con l'Avv. Angelo Gigliola prevede un compenso annuo lordo pari ad € 30.000,00, che rapportato al periodo dell'incarico è pari ad €



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

22.500,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari ad € 6.800,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo di € 29.300,00;

Ritenuto impegnare la somma di € 29.300,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 20 febbraio 2015 n. 22;

Tenuto conto che le suddette risorse di cui alla deliberazione del CIPE 20 febbraio 2015 n. 22 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 38.893,60 e che a seguito dell'impegno di € 29.300,00 la disponibilità residua ammonta ad € 9.593,60;

Visti l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, dell'11 marzo 2008 n. 2, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*” il quale all'art. 3, comma 1 stabilisce che “*Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza*”;

Considerato che il sopra citato D. Lgs. 123/2011 all'art. 5, comma 2 stabilisce che “*Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti*”;

Visto l'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 che, nel modificare l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevede che “*gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei Conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità*”;

Ritenuto subordinare l'efficacia del contratto all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

- a) di approvare il “*Verbale n. 1 del 10 febbraio 2016; verbale n. 2 del 16 marzo 2016 e verbale n. 3 del 23 marzo 2016*” di selezione del candidato vincitore della procedura “*Profilo Esperto Giuridico*” di cui agli allegati A) B) e C) che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) di nominare vincitore della procedura per il conferimento dell’incarico di esperto di particolare e comprovata specializzazione in diritto pubblico ed amministrativo e, in particolare, in materia di procedimento amministrativo, diritto urbanistico, appalti pubblici, ordinamento degli enti locali, diritto comunitario e costituzionale (Profilo Esperto Giuridico) l’Avv. Angelo Gigliola, nato a Germersheim (Germania), il 12.05.1977 (C.F. GGLNGL77E12Z112E);
- c) di stipulare con il sopra citato vincitore apposito contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa, secondo i termini e le condizioni stabilite dalla determinazione dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila n. 403 del 04.12.2015, con decorrenza dalla data di stipula dello stesso e fino al 31.12.2016;
- d) di dare atto che con Determinazione n. 159 del 07.04.2016, nel prendere atto delle dimissioni volontarie dell’Ing. Angelo De Giuseppe, si è disposto il disimpegno della somma di € 39.000,00 relativa al periodo 10.03.2016-31.12.2016;
- e) di stabilire che il compenso annuo lordo è pari ad euro 30.000/00 (trentamila/00), che rapportato al periodo dell’incarico è pari ad € 22.500,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione pari ad € 6.800,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo di € 29.300,00;
- f) di impegnare la somma di € 29.300,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 20 febbraio 2015 n. 22;;
- g) di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti il contratto di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 20 febbraio 2015 n. 22, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;;
- h) di dare atto che le suddette risorse di cui alla deliberazione del CIPE 20 febbraio 2015 n. 22 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 38.893,60 e che a seguito dell’impegno di € 29.300,00 la disponibilità residua ammonta ad € 9.593,60;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione

L'Aquila

- i) di subordinare l'efficacia del contratto all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
- j) di ordinare la pubblicazione della presente determinazione e del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Aquila, 15 aprile 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila

